

Commissione Elettorale RSU 2022
Università degli Studi di Messina

Verbale n. 7

Il giorno 28 marzo 2022, alle ore 09.30, presso la sede dello SBA a Palazzo Mariani - Piazza Antonello, si riunisce la Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU 2022 dell'Università degli Studi di Messina.

Sono presenti:

Orselli Dario	designato da Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca
Rifici Antonio	designato da Snals-Confsal
Berenati Matteo	designato da FLP

Sono assenti:

Marie Françoise Guichard	designato da FLC CGIL
Fisichella Vittorio	designato da Federazione UIL Scuola RUA


La Commissione Elettorale approva, in via provvisoria (allegato 1 al presente verbale), il regolamento per le operazioni di voto e di scrutinio - RSU 2002 (Università degli Studi di Messina) a norma del Regolamento Elettorale di cui all'Accordo Collettivo Quadro del 7 Agosto 1998

Copia del presente verbale verrà inviato al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Responsabile della U.OP. Relazioni Sindacali, all'Ufficio Elettorale.

La Commissione chiude i lavori alle ore 11.10

La Commissione decide di riunirsi in data 31 marzo 2022 alle ore 15.30.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai presenti.

ORSELLI Dario	Presidente	
BERENATI Matteo	Componente	
RIFICI Antonio	Componente	

ALLEGATO 1

**COMMISSIONE ELETTORALE
UNIVERSITA' di MESSINA**

Regolamento per le operazioni di voto e di scrutinio - RSU 2022

La presente guida vuole essere a supporto dei Presidenti di seggio, durante i giorni delle votazioni e durante il giorno dello scrutinio, a norma del Regolamento elettorale di cui all'Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998.

- Le schede elettorali devono essere firmate da almeno 3 componenti del seggio. La preparazione delle schede e il loro utilizzo durante la votazione devono garantire la segretezza e la regolarità del voto (art. 9 c. 3 del regolamento).
- L'elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento per poter essere ammesso al voto. L'elettore può essere riconosciuto da almeno 2 componenti del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. (art. 14 c. 1)
- L'elettore può esprimere massimo due preferenze tra i candidati della stessa lista (art. 10 c. 1).
- Il voto di preferenza deve essere espresso scrivendo anche solo il cognome (max 2) del candidato nell'apposito spazio sulla scheda (art. 10. c. 2).

Operazioni di scrutinio:

- L'indicazione di un numero di preferenze di candidati, della stessa lista, maggiore di due, vale unicamente come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Le preferenze sono nulle (art 10 c. 2)
- Il voto apposto su più liste, o l'indicazione di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda (art. 10 c. 2)
- Nel caso sia stato apposto il voto ad una lista e le preferenze risultano essere date a candidati di altre liste, si considera valido solo il voto espresso alla lista e nulli i voti di preferenza (art. 10 c. 3)
- Se su una lista è stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, il voto viene attribuito comunque alla lista e vale anche la preferenza espressa.
- Se la scheda non è quella predisposta dalla Commissione Elettorale e/o non è firmata dal almeno 3 componenti del seggio, o se presenta segni di identificazione o tracce di scrittura, il voto è nullo (art. 9 c. 6)

Il Presidente della Commissione Elettorale

Dario Orselli